

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Registro Scritture Private n. XX del XX/...../2026

Affidamento, in adesione alla Convenzione Quadro ARES Sardegna, della fornitura e dei servizi connessi relativi ad arredi non sanitari destinati alle Case di Comunità della ASL n. 8 di Cagliari, esattamente individuati, per tipologia, quantità e caratteristiche tecniche, nella Determinazione dirigenziale n. ____ del //____, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

CUP

CIG

CPV [39130000-2](#)

TRA

Azienda socio sanitaria locale n. 8 Cagliari, in persona dell'Ing. Fabio Francesco Farci, nella sua veste di Direttore della Struttura Complessa Ufficio Tecnico e Patrimonio, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda stessa, sedente in Cagliari, Viale Lungomare Poetto n. 12, l'Ospedale Marino, d'ora innanzi, per brevità "Committente o Appaltante",

E

_____, con sede legale in _____, n° _____, cap. _____ -

Codice Fiscale e Partita IVA: _____, iscritta nel Registro delle Imprese

_____ al numero _____, capitale sociale euro _____

in persona del suo Amministratore _____, nato a _____, il giorno _____,

residente in _____ (____), Via _____, civico _____, Codice Fiscale: _____,

nel seguito denominato per brevità **"Fornitore o Appaltatore"**

	PREMESSO CHE	
	- con Deliberazione del Direttore Generale di ARES – Azienda Regionale della Salute -	
	n. 351 del 30/12/2024 è stata autorizzata l'indizione di gara a procedura aperta, per	
	l'affidamento, tramite Accordo Quadro, della fornitura di arredi non sanitari (arredi	
	per uffici amministrativi e direzionali) destinati alle Aziende Sanitarie della Regione	
	Sardegna;	
	- con Determinazione Dirigenziale ARES Sardegna n. 3115 del 14/11/2025 è stato	
	adottato il provvedimento di aggiudicazione della anzidetta procedura;	
	- con Determinazione ARES Sardegna n. 3199 del 24/11/2025 è stata successivamente	
	rettificata la Determinazione Dirigenziale 3115/2025 in conseguenza della rinuncia	
	all'aggiudicazione dell'O.E. "la Ditta LAEZZA S.P.A.";	
	- che in data _____ è stata sottoscritta la Convenzione di Accordo Quadro	
	per la fornitura degli arredi non sanitari con l'operatore economico	
	_____;	
	- per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato, il Fornitore ha	
	espressamente manifestato la volontà di fornire i beni oggetto del presente contratto	
	d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico	
	d'Appalto e, più in generale, nella documentazione della procedura;	
	- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi	
	richiamati e/o allegati, ivi compresi il Capitolato Tecnico e, più in generale, la	
	documentazione di corredo alla Convenzione, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire	
	tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica degli	
	stessi e per la corretta formulazione dell'offerta;	
	2	

- il soggetto affidatario conferma di possedere l'organizzazione, i mezzi, le risorse umane e finanziarie necessarie per fornire i beni oggetto del presente Contratto alle condizioni prescritte nel presente contratto e negli atti di gara.

Tutto ciò premesso, e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del presente contratto d'appalto, tra i soggetti così come sopra costituiti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti amministrativi e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel proseguo del presente atto, ivi inclusi il Capitolato Tecnico e la restante documentazione di procedura di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Norme Regolatrici del presente Contratto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal Disciplinare di gara e dai seguenti documenti o disposizioni di legge o regolamento che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non materialmente allegati:
 - il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. concernente il Codice dei contratti Pubblici;
 - il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. concernente il T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l'offerta economica;
 - la dichiarazione resa sulla tracciabilità, sul rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sul Patto di integrità, sul divieto

indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Luogo di esecuzione del contratto

1. Il presente contratto è eseguito presso la Casa di Comunità di _____, facente parte della ASL n. 8 di Cagliari.
2. Le prestazioni contrattuali, ivi incluse la consegna, il trasporto, l'installazione e la messa in opera degli arredi non sanitari, si intendono integralmente eseguite presso il predetto luogo di destinazione, come specificato nei relativi Ordinativi di Fornitura.

Art. 5 – Durata del contratto

1. L'Appaltatore dichiara di essere pienamente consapevole che gli arredi oggetto della presente fornitura costituiscono dotazione essenziale e funzionale al completamento delle Case di Comunità realizzate mediante finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
2. In ragione di quanto sopra, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le forniture con la massima tempestività e comunque nel rigoroso rispetto delle milestone e dei target temporali previsti dal PNRR, assumendo tale tempistica quale elemento essenziale dell'obbligazione contrattuale.
3. Le forniture dovranno essere avviate immediatamente a seguito dell'emissione degli ordinativi e completate entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, in coerenza con le esigenze di celerità connesse al finanziamento PNRR.
4. Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la

massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a società diverse dall'Aggiudicatario.

Art.6 – Condizioni della fornitura

1. L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica ove migliorative, pena la risoluzione del contratto.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara e nella documentazione allegata alla Convenzione. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.

3. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso. Ogni eventuale maggior onere derivante dall'osservanza delle norme e prescrizioni sopra indicate, anche se introdotte successivamente alla stipula del contratto, resta

a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi comunque remunerato con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi aggiuntivi nei confronti dell'Azienda o di ARES Sardegna, assumendosene ogni responsabilità e rischio.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese e i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Il Fornitore si

	obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria	
	collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	7. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti; ai sensi del	
	comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, non è stato redatto il Documento	
	di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Qualora, tuttavia,	
	l'Amministrazione ritenga che, in specifici locali, possano sussistere rischi da	
	interferenza, sarà predisposto apposito documento che, sottoscritto per	
	accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di Fornitura.	
	8. L'ASL 8 Cagliari risponde esclusivamente per gli obblighi derivanti dal	
	presente contratto e dagli Ordinativi di Fornitura da essa emessi.	
	Art. 7 - Continuità della fornitura e indisponibilità dei prodotti.	
	1. Il Fornitore garantisce la continuità della fornitura oggetto del contratto nel	
	rispetto delle condizioni stabilite dalla Convenzione e dalla documentazione	
	di gara, assicurando la disponibilità dei prodotti per tutta la durata	
	contrattuale.	
	2. In caso di indisponibilità temporanea o definitiva dei prodotti offerti, il	
	Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e	
	a proporre soluzioni alternative conformi o migliorative, alle medesime	
	condizioni economiche, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e	
	dal Capitolato Tecnico.	
	3. Restano ferme le disposizioni del Capitolato Tecnico in materia di gestione	
	delle indisponibilità e delle eventuali inadempienze, nonché l'applicazione	
	8	

delle penali e delle ulteriori misure previste dalla Convenzione.

Art. 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della Fornitura per il Fornitore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____, è il/la _____, dipendente a tempo indeterminato presso la S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima dell'emissione di ogni fattura.

3. Il Fornitore individua il/la _____, Qualifica Aziendale, recapito telefonico _____, indirizzo di posta elettronica _____, quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

5. Il Fornitore e il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto (qualora previste) e pertanto solleva l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.

2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

a) fornire i beni e prestare i servizi connessi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le attrezzature e il personale necessario per la loro messa in esercizio, alle condizioni stabilite nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura e negli atti di gara;

b) eseguire gli Ordinativi di Fornitura in conformità a quanto richiesto e sottoscritto dalla Asl Cagliari, pena l'applicazione delle penali previste;

c) adottare modalità operative atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti, dei terzi e del personale delle Amministrazioni, nonché a evitare qualsiasi danno a impianti, beni pubblici o privati;

d) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i beni e servizi oggetto della Convenzione;

e) predisporre strumenti e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi a sicurezza e riservatezza, e consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste nella Convenzione, nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

g) utilizzare personale dotato di preparazione professionale e conoscenze tecniche adeguate, con formazione/informazione sui rischi specifici dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;

h) osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare il D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni, e verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di legge;

i) dotare gli addetti dei dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;

j) mantenere, durante la durata degli Ordinativi di Fornitura, i beni forniti secondo quanto proposto in sede di offerta, salvo autorizzazione alla sostituzione da parte dell'Amministrazione; il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo offerto in gara anche in caso di sostituzione o inserimento di nuovi prodotti;

k) eseguire la prestazione dei servizi in tutti i luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura, garantendo continuità anche in caso di variazioni nella consistenza o nella dislocazione delle sedi e dei locali;

l) trasmettere alla ASL 8 di Cagliari le fatture relative a ciascun periodo di riferimento, unitamente alla documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione;

m) nominare un Responsabile della Fornitura, quale interfaccia unica verso l'ASL 8 e

Ares Sardegna, come indicato nel Capitolato Tecnico.

3. Tutte le attività devono essere eseguite senza interferire con le normali attività dell'Amministrazione e di terzi autorizzati nei locali, rinunciando a qualsiasi pretesa di compenso in caso di ostacoli inevitabili.

Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto.
3. È fatta salva la facoltà per il Fornitore di applicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti a quelle previste dal contratto indicato, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016.
4. L'applicazione del contratto collettivo prescelto è garantita per tutta la durata dell'appalto.

5. Il Fornitore è obbligato a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della ASL 8, nonché quanto stabilito dal Patto di Integrità, trasmettendo copia degli stessi ai propri collaboratori.

6. Il Fornitore assume integralmente ogni responsabilità derivante dall'inadempimento degli obblighi sopra richiamati, esonerando l'ASL 8 da ogni pretesa di terzi, incluse vertenze sindacali, richieste retributive o contributive e contenziosi derivanti dall'inosservanza dei Contratti Collettivi, della normativa vigente o delle disposizioni della Convenzione di Accordo Quadro.

Art. 11 – Corrispettivi contrattuali

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'ASL n. 8 di Cagliari, in qualità di Amministrazione contraente, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sono determinati sulla base dei prezzi unitari, al netto dell'I.V.A., offerti in sede di gara e risultanti dall'Offerta Economica, che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

2. I predetti corrispettivi sono riconosciuti a fronte di prestazioni eseguite a regola d'arte e nel pieno rispetto delle condizioni, modalità e prescrizioni previste dalla Convenzione ARES Sardegna, dal Capitolato Tecnico e dalla restante documentazione di gara.

3. I prezzi si intendono onnicomprensivi e remunerativi di ogni prestazione e onere necessario per l'esecuzione del contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i costi relativi a trasporto, consegna,

movimentazione, installazione, nonché ogni ulteriore spesa accessoria
connessa alla fornitura.

4. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza della normativa vigente si intendono integralmente remunerati nei corrispettivi contrattuali.

5. I prezzi offerti restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo quanto previsto in materia di revisione dei prezzi ai sensi del D.lgs. 50/2016 e della Convenzione ARES Sardegna.

6. Il Fornitore non potrà vantare alcun diritto a compensi ulteriori o ad adeguamenti dei prezzi, se non nei limiti espressamente previsti dalla normativa vigente e dalla Convenzione.

7. Resta inteso che i corrispettivi sono dovuti esclusivamente al Fornitore e che ARES Sardegna non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti di competenza dell'ASL n. 8 di Cagliari.

Art. 12 – Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ARES Sardegna e dal Capitolato Tecnico, i prezzi contrattuali possono essere oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, esclusivamente a seguito di apposita istanza presentata dal Fornitore.

2. La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora si verifichi una variazione, accertata sulla base degli indici dei prezzi al consumo pubblicati dall'ISTAT, superiore al 5% (cinque per cento) rispetto al valore dei prezzi contrattuali.

In tal caso, l'adeguamento è riconosciuto nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione accertata.

3. L'istanza di revisione deve essere adeguatamente documentata e deve contenere la dimostrazione dell'effettivo incremento dei costi sostenuti, nonché la relativa incidenza causale sulle prestazioni oggetto del contratto.

4. La revisione dei prezzi è oggetto di istruttoria e valutazione in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e il Fornitore ed è riconosciuta, ove ne ricorrano i presupposti, con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite alla data di presentazione dell'istanza.

5. La revisione dei prezzi può essere riconosciuta una sola volta per ciascun anno contrattuale, a decorrere dal compimento del primo anno di durata del contratto.

6. Restano escluse dalla revisione dei prezzi le prestazioni già eseguite e contabilizzate alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 13 - Modalità di pagamento del corrispettivo e fatturazione

1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto avviene secondo le modalità e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. La liquidazione è subordinata altresì all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, mediante accredito sul conto corrente dedicato dichiarato dal Fornitore.

	2. In sede di pagamento dei certificati, ai sensi della normativa vigente, è	
	operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto delle prestazioni, che	
	sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolare	
	esecuzione e approvazione del certificato di regolare esecuzione.	
	3. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte della fornitura affidata con il	
	presente atto dovrà contenere il riferimento all'ordinativo di fornitura, gli	
	estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2026-xx)	
	e la data dello stesso.	
	4. Dovrà altresì essere intestata e trasmessa in formato elettronico alla	
	Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari Ospedale Marino, Viale	
	Lungomare Poetto n. 12, CAP 09126, Cagliari (CA), ITALIA,	
	C.F. e P.IVA 03990560926, Codice IPA ufficio fatturazione: 8H52JD, Codice	
	Commessa: KNG2QC. Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al	
	CIG (Codice Identificativo Gara) ed al CUP (Codice Unico di Progetto) quale	
	condizione assoluta per il successivo pagamento.	
	5. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di ricevimento	
	della fattura, in ogni caso previa verifica della conformità delle lavorazioni	
	alle previsioni contrattuali e della regolarità contributiva aggiornata al	
	periodo di emissione della fattura.	
	6. Il Fornitore dichiara che il conto dedicato acceso presso l'Istituto	
	_____, n. _____ IBAN: _____ opera nel rispetto delle	
	disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che i soggetti	
	delegati ad operarvi sono esclusivamente i seguenti:	
	Sig. _____ nato a ____ il ____/____/____ ed ivi residente in Via _____, Cap	

_____ Comune _____ () Codice Fiscale Legale Rappresentante della Ditta:

_____ ;

7. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ASL 8 Cagliari le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. È fatto divieto al Fornitore di sospendere o interrompere le prestazioni contrattuali in caso di ritardo nei pagamenti, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente. L'eventuale inadempimento grave potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, previa contestazione e contraddittorio tra le parti.

9. In caso di contestazioni di natura amministrativa, contabile o giudiziale, i termini di pagamento restano sospesi e riprendono a decorrere dalla definizione della relativa controversia. L'Amministrazione, a tutela del corretto adempimento contrattuale, potrà sospendere i pagamenti in caso di accertate inadempienze, fermo restando il diritto alla compensazione con eventuali penali o altri crediti derivanti dal contratto.

10. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e della normativa vigente. La cessione è efficace nei confronti dell'Amministrazione solo a seguito di formale notificazione e resta comunque soggetta alla facoltà della stessa di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa la

compensazione tra crediti e debiti derivanti dall'esecuzione del contratto.

Art. 14 - Regolarità Contributiva

1. Per la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore risulta essere in regola con i versamenti contributivi, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data _____ - Numero Protocollo INAIL _____ con Scadenza validità _____.

Art. 15 - Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale

1. L'esecutore del contratto conferma che è legittimato a sottoscrivere il presente contratto in quanto non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159.

Art. 16 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'esecutore del contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti il presente contratto e si impegna:
- ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva;
 - tutti i movimenti finanziari saranno registrati sui conti correnti dedicati e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della stessa legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere, il codice identificativo di gara CIG della presente procedura:

- se avrà notizia dell'inadempimento agli obblighi da parte dei predetti soggetti, procederà a risolvere il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché a comunicare ogni successiva modifica relativa agli estremi trasmessi.
- dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, la Stazione Appaltante potrà richiedere copia dei contratti di cui al punto 3) e di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 D.lgs. 50/2016. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge in materia.

Art. 18 – Responsabilità per danni

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosi garante nei confronti dell'Azienda, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e all'Azienda, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia.

Art. 19 –Inadempienze e penalità

1. In materia di inadempimenti contrattuali e di applicazione delle penali, si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione di Accordo Quadro ARES Sardegna, nonché alle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico, che si intendono qui espressamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'ASL n. 8 di Cagliari, in qualità di Amministrazione contraente, procede alla contestazione degli eventuali inadempimenti mediante comunicazione scritta trasmessa al Fornitore, assegnando allo stesso un termine non

	inferiore a 5 (cinque) giorni per la formulazione delle proprie	
	controdeduzioni.	
	3. Decorso inutilmente il suddetto termine ovvero qualora le deduzioni	
	presentate non siano ritenute idonee, l'Amministrazione provvede	
	all'applicazione delle penali nei casi e secondo le modalità previste dalla	
	Convenzione e dal Capitolato Tecnico.	
	4. Le penali sono applicabili fino alla concorrenza della misura massima del 10%	
	(dieci per cento) del valore dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo in ogni	
	caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.	
	5. L'applicazione delle penali non esonera il Fornitore dall'esatto adempimento	
	delle obbligazioni contrattuali.	
	6. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, nei casi di grave	
	inadempimento, di procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura, ai	
	sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Convenzione, nonché di agire	
	per il risarcimento dei danni ulteriormente subiti.	
	Art. 20 - Recesso e risoluzione del contratto	
	1. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'articolo 109 del D.lgs. 50/2016,	
	il diritto di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal contratto,	
	anche anteriormente all'inizio dell'esecuzione, per sopravvenute esigenze di	
	pubblico interesse. In tal caso, il Fornitore ha diritto all'indennizzo nella	
	misura e con le modalità stabilite dalla citata disposizione, con	
	riconoscimento di quanto eseguito e dei materiali utili accettati, nonché di	
	un compenso ulteriore pari al decimo delle prestazioni non eseguite, nei	
	limiti previsti dalla legge.	
	21	

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione al Fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Fornitore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire il regolare subentro della Stazione Appaltante o di soggetti da essa indicati.

3. La Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016, mediante semplice comunicazione scritta contenente messa in mora con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento, qualora si verifichi le condizioni previste al comma 1 del suddetto articolo, ovvero qualora sussistano nei confronti del Fornitore le condizioni sopra citate.

4. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso o per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

5. Nei casi di risoluzione del contratto, il fornitore provvede allo sgombero delle forniture nelle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al Fornitore i relativi oneri e spese. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso, si conviene che l'ASL n.8 CA potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al

	Fornitore via PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali nei casi previsti	
	dal CSA e dal codice civile.	
	6. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore dovrà fornire all'ASL n. 8 CA	
	tutta la documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	Art. 21 - Foro convenzionale e risoluzione delle controversie	
	1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del	
	contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e	
	che non sia potuta definire in via conciliativa direttamente tra le parti, quale	
	che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà	
	deferita al giudice competente del foro di Cagliari. È esclusa pertanto la	
	clausola arbitrale di cui all'art. 209 D.lgs. 50/2016.	
	Art. 22 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	
	1. Il Fornitore, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si	
	impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi	
	titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di	
	condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda	
	Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione del	
	Commissario Straordinario n. 110 del 27 giugno 2025.	
	2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori	
	a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa	
	di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione,	
	contesta per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non	
	superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove	
	23	

	queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla	
	risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.	
	Art. 23 - Patto di integrità	
	1. Il Fornitore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di	
	Integrità”, individuato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012,	
	adottato dalla ASL n. 8 CA.	
	2. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di	
	diritto del contratto, all’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del	
	deposito cauzionale, all’interdizione a partecipare ad altre gare indette	
	dall’ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.	
	Art. 24 - Divieto di Pantouflage/Revolving Door	
	1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla	
	legge n. 190/2012, l’Appaltatore si impegna a non instaurare, nei tre anni	
	successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto	
	lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di	
	Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso	
	dell’affidamento. In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto	
	di diritto e l’Appaltatore sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi	
	percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.	
	Art. 25 - Parità di Genere e Pari Opportunità	
	1. L’Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione del contratto, i principi	
	di parità di genere e pari opportunità, come previsto dal Codice Appalti,	
	garantendo la parità salariale e l'assenza di discriminazioni.	
	2. Nell'assunzione del personale dedicato alla commessa, l'appaltatore si	

impegna a garantire un equilibrio di genere pari almeno al 30%, ai sensi delle
norme vigenti.

3. Per le aziende con oltre 15 dipendenti, l'operatore si obbliga a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipula o in fase di esecuzione, una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, includendo dati su assunzioni, formazione, promozioni e livelli.

4. Per le imprese con 50 o più dipendenti l'appaltatore consegna alla Stazione Appaltante, all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto copia autentica della relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, includendo dati su assunzioni, formazione, promozioni e livelli.

5. L'inadempimento di tali obblighi costituisce una violazione contrattuale e comporterà l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto, in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 26 Rispetto della Legge n. 68/1999

1. L'Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del presente contratto di appalto, a mantenere la conformità agli obblighi di assunzione previsti dalla suddetta normativa, garantendo la regolarità della propria posizione dinanzi agli uffici competenti.

3. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, copia dell'ultimo prospetto informativo inviato agli uffici competenti (ex art. 9 L. 68/99) e/o certificazione di ottemperanza alle norme sul collocamento

mirato.

4. L'eventuale accertato inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui alla Legge 68/99, in corso di contratto, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Committente alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 26 bis - Disciplina delle clausole sociali per imprese con dipendenti in numero insensibile alla prescrizione delle clausole sociali

1. L'appaltatore dichiara di essere consapevole e di ben conoscere gli obblighi di cui agli artt. 46 e 46 bis del D.lgs. 198 del 11/04/2006 e della Legge n. 68/1999. Dichiara ai sensi e per gli effetti di tali previsioni normative di avere alle proprie dipendenze il numero di 6 (sei) lavoratori subordinati e pertanto di non essere tenuto alla consegna di copia della relazione sulla parità di inserimento sociale o al Rispetto della Legge n. 68/1999.

Art. 27- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni che assume con il presente Atto, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria pari ad € _____ (diconsi Euro ____ / ____), mediante polizza intestata alla _____, rilasciata in data ____ / ____ / ____ dalla _____, con il n.2 _____, in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 103 come previsto dalla Convenzione. La cui somma garantita è pari al 5% del valore del contratto e pari ad € _____ (diconsi Euro ____ / ____), con scadenza il _____.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa

di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale

eccezione o controversia con l'appaltatore.

3. Detta cauzione prevede che il pagamento delle somme dovute sarà

effettuato dalla società assicuratrice a semplice richiesta dell'ASL8 Cagliari e

senza eccezione alcuna, entro quindici giorni dal ricevimento della denuncia

di inadempimento da parte dell'ASL8 Cagliari, restando inteso che ai sensi

dell'art.1944 del Codice Civile la società assicuratrice non godrà del beneficio

della preventiva escussione della ditta obbligata e rinuncia, altresì, ad

eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art.1957 del Codice Civile.

4. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata in relazione

all'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fino

al limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo inizialmente garantito,

secondo quanto attestato dalla Stazione Appaltante. Lo svincolo è effettuato

in via progressiva, senza necessità di ulteriore assenso del Committente,

subordinatamente alla dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle

prestazioni contrattuali, mediante idonea documentazione attestante le

consegne effettuate e/o le verifiche di conformità eseguite. Il saldo finale

della garanzia è svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare

esecuzione e previa verifica dell'assenza di inadempimenti e di posizioni

debitorie a qualsiasi titolo imputabili al Fornitore nei confronti della Stazione

Appaltante.

5. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, Il

	Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta	
	cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine	
	che gli sarà prefissato. Qualora la Asl abbia dovuto, durante l'esecuzione del	
	contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
	Art. 28 - Domicilio convenzionale	
	1. Agli effetti del presente contratto e a i fini della competenza giuridica, le parti	
	eleggono domicilio nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare	
	Poetto n. 12 – 09126, per cui tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini	
	ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente al presente contratto	
	sono fatte dal Responsabile Unico del Progetto a mani proprie	
	dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta o presso il domicilio sopra	
	eletto. Ogni eventuale variazione del domicilio deve essere tempestivamente	
	comunicata alla Stazione Appaltante.	
	Art. 29 - Registrazione e spese di contratto	
	1. Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non	
	autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore	
	aggiunto, è soggetto ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86 n. 131, a registrazione	
	fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa	
	ai sensi dell'art. 40 del precitato DPR.	
	2. Ai sensi dell'art. 139 del DPR n. 207/2010 e dell'art. 8 del Decreto del Ministro	
	dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri,	
	compresi quelli tributari, sono a carico dell'Appaltatore.	
	Art. 30 - Responsabile del progetto - Trattamento dei dati	
	1. Ai sensi dell'art. 31 del Codice il responsabile del progetto è designato nella	

persona dell'Ing. _____ ;

2. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 31 - Privacy

1. L'appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.
2. L'appaltatore e il committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 32 - Forma scritta

1. Qualunque modifica delle pattuizioni di cui al presente contratto per essere valida dovrà risultare da atto scritto, a pena di nullità.

Art. 33 - Disposizione di chiusura

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto o nel Capitolato Tecnico, si intendano richiamate le disposizioni di legge o aventi forza di legge, con speciale riguardo al Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., regolamenti europei, nazionali, regionali e aziendali ed ogni altra normativa vigente in materia.

**Letto, confermato e sottoscritto mediante firme apposte digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005**

Per ASL 8 CAGLIARI - Il Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio

(_____)

_____, con sede legale in _____ viale _____ n° _____, cap. _____ - Codice Fiscale _____ e Partita IVA: _____, in persona del legale rappresentante come sopra costituito dichiara di avere preso visione, compreso e accettato a norma dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole che provvede a sottoscrivere separatamente:

Art. 2. (Norme Regolatrici del presente Contratto); Art. 5. (Durata del contratto); art. 6. (Condizioni della fornitura); Art. 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della Fornitura per il Fornitore); Art. 9 (Obbligazioni specifiche per il Fornitore); Art. 11 (Corrispettivi contrattuali); Art. 17. (Divieto di cessione del

contratto e Subappalto); Art. 18. (Responsabilità per danni); Art. 20. (Recesso e risoluzione del Contratto); Art. 22 (Codice di comportamento) Art. 23. (Patto di integrità); Art. 24 (Divieto di Pantouflage/Revolving Door); Art. 26 (Parità di Genere e Pari Opportunità); Art. 26 bis (Rispetto della Legge n. 68/1999); Art. 27 (Art. 27- (Cauzioni, garanzie e coperture assicurative); Art. 28. (Domicilio convenzionale); Art. 30. (Trattamento dei dati); Art. 32. (Forma scritta).

Letto, approvato e sottoscritto.

Sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'appaltatore
